

Legge regionale 21 agosto 1989, n.50

Inserimento del Comune di Castiglion Fibocchi nella Comunità Montana del Pratomagno

ARTICOLO 1

(Modifiche all'art. 1 della LR 12 giugno 1981, n. 52)

1. Il Comune di Castiglion Fibocchi fa parte della Comunità montana di cui all'art. 1; primo comma, Zona Q, della LR 12 giugno 1981, n. 52.

2. Conseguentemente l'art. 1 della LR 12 giugno 1981, n. 52, e' cosi' modificato:

- al primo comma, la disposizione concernente la Zona Q e' sostituita come segue:

"Zona Q

comprendente il Comune di Loro Ciuffenna e, parzialmente, i Comuni di Castelfranco di Sopra, Pian di Sco', Reggello e Cstiglion Fibocchi.

Estensione ha. 18,395".

- Al terzo comma sono soppresse le parole "Castiglion Fibocchi (ha. 1.270)".

ARTICOLO 2

(Rappresentanza del Comune di Castiglion Fibocchi nell'assemblea della Comunità montana)

1. Fino al rinnovo delle assemblee delle Comunità montane in attuazione dei criteri che saranno stabiliti dal nuovo ordinamento delle Comunità stesse, si applicano le disposizioni dei seguenti commi.

2. I rappresentanti del Comune di Cstiglion Fibocchi in seno all'assemblea della Comunità montana di cui all'art. 1, sono stabiliti nel numero di tre.

3. Il Sindaco e' membro di diritto dell'assemblea della Comunità montana.

4. Gli altri due rappresentanti sono eletti dal Consiglio comunale al proprio interno e in modo da garantire la rappresentanza della minoranza consiliare.

5. Il numero dei componenti la suddetta assemblea e' aumentato delle unita' di cui al primo comma.

ARTICOLO 3

(Tempi di attuazione)

1. Il Comune di Castiglion Fibocchi elegge i rappresentanti di cui all'art. 2 subito dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2. Il Sindaco dà immediata comunicazione dell'avvenuta elezione al Presidente della Comunità montana.
3. Quest'ultimo convoca l'assemblea, integrata ai sensi della presente legge, perché si proceda, nella prima seduta, alla nuova elezione degli organi esecutivi della Comunità montana.